#### NOTIZIE DI INTERESSE DEGLI ISCRITTI

Facendo seguito a quanto già reso noto alle Sezioni, si trascrive di seguito la relativa comunicazione a firma del Presidente nazionale.

 Comunico, per la massima divulgazione, alcune notizie di sicuro interesse dei nostri Soci, scrupolosamente puntualizzate dal Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri, consulente giuridico-amministrativo dell'UNUCI nel particolare settore del personale in quiescenza.

## 2. Detassazione Assegno Speciale

Dopo fitta corrispondenza del Gen. Ruggieri, che ha sostenuto la detassabilità dell'Assegno Speciale, la Regione Piemonte ha interessato il competente Ministero per una risposta al quesito formulato.

Unica ostatività è la nota situazione finanziaria deficitaria.

A scopo informativo allego la lettera di autotutela inviata dal Gen. Ruggieri all'Agenzia delle entrate sull'argomento, che potrebbe essere utile per chi ritiene di percorrere la stessa procedura.

### 3. Rilascio copia decreti di pensione

Per chi avesse bisogno della copia dei decreti di pensione ordinaria e/o privilegiata, consiglio di rivolgersi alla Direzione provinciale dell'INPS o alla Ragioneria territoriale dello Stato che ha in carico la partita di pensione.

In alternativa, ci si potrebbe rivolgere anche a Previmìl, ma con tempi di risposta superiori.

Qualora si scegliesse quest'ultima strada (Previmil), è possibile inoltrare domanda per via informatica, allegando copia del documento di riconoscimento (fronte e retro), al seguente indirizzo:

### prevmil@previmil.difesa.tt

Nel corpo della e.mail: all'attenzione del... .. Reparto ..... Divisione indicando:

- -nome, cognome, data di nascita
- -grado e Forza armata di appartenenza
- -indirizzo completo di residenza
- -n. del decreto di pensione (se noto)

### 4. Sequestro emolumenti

Con sentenza n. 85/2015, la Corte Costituzionale nel confermare la pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni di cui al D.P.R. 50/80 introdotta dalla Legge Finanziaria 80/2005 per la parte eccedente l'assicurazione per soddisfare le esigenze minime di vita, ha sollecitato il Legislatore affinchè anche i risparmi del pensionato possano essere oggetto di pignorabilità e sequestrabilità.

### 5. Indennità speciale annua

Preciso che tale indennità, prevista dall'art. 111 del D.P.R. 1092/73, è corrisposta, a domanda, a mutilati e invalidi che dal 1 dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile.

Tale indennità <u>non</u> è una quattordicesima mensilità ma la differenza tra una mensilità del trattamento complessivo di godimento, compresi gli assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità escluso l'indennità integrativa speciale.

Inoltre, tale indennità è attribuita (a condizione che gli interessati non svolgano attività lavorativa), per gli invalidi iscritti dalla seconda all'ottava categoria e <u>non</u> risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito per un ammontare superiore all'equivalente, in euro, di 960.000 lire.

### 6. Perequazioni

In previsione di ricorsi sulle mancate indicizzazioni delle pensioni, queste sono state sospese "sine die" nella manovra di stabilità 2016. Infatti, è noto che contro il D.L. 65/2015 sono stati presentati numerosi ricorsi in quanto la Costituzione prevede che i trattamenti economici pensionistici devono essere costantemente aggiornati al costo della vita, anche se è stata introdotta la modifica all'art. 81 della Costituzione (equilibri di bilancio) con qualche temperamento.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
C.so Vinzaglio n. 8
10121 TORINO
dr.ptemonte.fief@agenziaentrate.it

### Rif. lett. n. 11605/2015 in data 5 marzo 2015.

OGGETTO: Autotutela. Richiesta di riesame ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il parere espresso con la lettera a riferimento seguita da una anelastica disponibilità manifestata con successiva lett. n. 2015/18917 in data 14.04.2015, sembrerebbe inquinato da negative e pregiudiziali valutazioni acquisite a seguito di approfondimenti quasi a comprimere i diritti dei contribuenti.

L'Assegno Speciale non può essere rubricato come pensione in quanto privo delle necessarie caratteristiche individuate dalla Consulta definendola:

"un trattamento economico differito quale prosecuzione stipendiale". Infatti a l'A.S. è distinto e distante dal concetto giuridico di pensione di tipo tradizionale tant'è che:

- non è "trattamento economico differito quale prosecuzione stipendiale;

- non è reversibile;

- non è determinato né in base alla anzianità nei in base ai contributi versati;
- in caso di decesso dell'interessato prima dei previsti parametri, i contributi vengono"cannibalizzati" e non erogati agli eredi quale "una tantum";

- viene sospeso in caso di condanna dell'ufficiale;

- periodicità annuale.

Va precisato che non è il rilascio della Certificazione Unica a determinare la qualità dell'emolumento. Essa, come noto, viene rilasciata a qualunque operatore a cui compete e viene erogato un compenso soggetto a tassazione: anche ai lavoratori "occasionali".

Peraltro, la Cassa Previdenziale, in assenza di una nuova equa previsione fiscale, compatibile con la specificità dell'emolumento in trattazione e confortata dal parere favorevole codesta

Agenzia, non potrebbe fare altrimenti non essendo il Sostituto di imposta a determinare la tassazione.

Desidero inoltre sottolineare con forza e decisione che l'iniziativa non va interpretata nel senso di misero e mero tentativo inteso quale escamotage del meno noto "abuso del diritto" recentemente entrato nella nostra legislazione, nell'intento di ottenere una tassazione inferiore alla ordinaria disciplina fiscale, ma rivolta ad una più giusta ed equa tassazione in virtù di una legislazione sopravvenuta alla legge istitutiva dell'A.S. (1940).

Per quanto precede ed in qualità di legale rappresentante dell'ANUPSA Gruppo di Torino con sede in 10121 Torino Corso Vinzaglio n. 6,

# " chiedo

di riesaminare e di procedere all'annullamento dell'atto in contestazione in considerazione che codesta Agenzia, pur chiarendo, ma da me non condiviso per le suesposte ragioni, il giuridico significato di "pensione" quale emolumento erogato una volta che il beneficiario abbia maturato i requisiti di anzianità e di contribuzione, si sofferma ed evidenzia che la "Cassa di Previdenza Forze Armate fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell'ex INPDAP...." significando che con l'aggettivo "aggiuntive" entra a pieno titolo quale trattamento economico pensionistico complementare del trattamento ordinario che eroga oggi l'INPS.

Va da sé che l'Assegno Speciale, quale trattamento aggiuntivo, ovvero complementare debba essere sottoposto alla tassazione prevista per tale forma di previdenza.

Alla luce di quanto precede si auspica un parere favorevole di codesta Agenzia scevra da acquisiti negativi pregiudizi, sperando che i tutori del Fisco, talvolta, stiano dalla parte del contribuente.

Ringrazio dell'attenzione ed invio distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Magg. Gen. E.I (c.a.) Vincenzo Ruggieri